

N. d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Designazione	Volume del contingente annuo (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
	ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 10				
	2204 22 93				
	ex 2204 22 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 95				
	ex 2204 22 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 97				
	ex 2204 22 98	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 10				
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

⁽¹⁾ Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Il formulario V 11 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: «I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione».

⁽³⁾ Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2017 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560.

17CE2173

